



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 36/28 DEL 17.07.2018

Oggetto: Modifica sostanziale Impianto IPPC S.E. TRAND di Settimo San Pietro.
Proponente: S.E.TRAND Srl. Procedura di Verifica di assoggettabilità alla VIA. D. Lgs. n. 152/2006.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che la Società S.E.TRAND Srl ha presentato a dicembre 2017 l'istanza di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale relativa all'intervento denominato "Modifica sostanziale Impianto IPPC S.E. TRAND di Settimo San Pietro", ascrivibile alle categorie di cui all'Allegato B1 alla Delibera della Giunta Regionale n. 45/24 del 27.9.2017, punto 7 lettera t): "Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'Allegato B lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i." e punto 8, lettera u): "Modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato A1 o all'allegato B1 già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato A1)".

Il progetto consiste nella modifica sostanziale dell'esistente impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti della S.E.Trand srl nel Comune di Settimo San Pietro (CA) località Is Argiddas, autorizzato con Autorizzazione Integrata Ambientale n. 140 del 29/10/2012. Le modifiche proposte sono le seguenti:

- inserimento di una nuova attività di trattamento rifiuti mediante Soil Washing (R5) con capacità di trattamento 38.400 Mg/anno;
- incremento delle quantità trattate nell'impianto chimico fisico di recupero oli (R3-R12) di 14.300 Mg/anno portando l'attività da 4.900 Mg/anno a 19.200 Mg/anno, senza incremento delle quantità giornaliere ed inserimento del CER 10 01 19;
- utilizzo dell'esistente impianto di trattamento chimico fisico, per i medesimi CER autorizzati per le attività di recupero (R3-R12), parzialmente con finalità di smaltimento D9 senza incremento delle quantità trattate annualmente e giornalmente (attività cui la Società proponente ha rinunciato in corso di istruttoria);
- inserimento di una sezione di pretrattamento dei rifiuti liquidi da avviare a R3/R12 per la rimozione dei bassobollenti e installazione di una seconda linea di trattamento fanghi a servizio dell'impianto chimico fisico (R3-R12) sostitutiva della prima in caso di manutenzioni e



/o guasti;

- utilizzo della linea di disidratazione fanghi asservita all'impianto di soil washing per la riduzione volumetrica di fanghi conferiti da terzi, con nuova attività R12 e esistente attività D14, con potenzialità 500 Mg/anno;
- incremento delle quantità di travaso (R12, D14) da 200 Mg/anno a 3.000 Mg/anno suddivise in 500 Mg/anno di R12 e 2.500 Mg/anno di D14;
- incremento delle quantità di accorpamento (R12/D13) da 1.000 Mg/anno a 3.000 Mg/anno suddivise in 2.500 Mg/anno di R12 e 500 Mg/anno di D13, con l'inserimento nell'attività di miscelazione di oli tra loro compatibili dei CER: [13 01 10*] [13 01 11*] [13 03 07*] [13 03 10*];
- incremento delle quantità di lavaggio solidi in vasca da 800 Mg/anno a 2.400 Mg/anno con l'inserimento dei CER 16 01 07* e 15 02 02*;
- incremento dello stoccaggio rifiuti pericolosi e non pericolosi di 1.600 tonnellate ed inserimento dei CER [20 02 01] [01 03 10*] [16 03 07*] [19 03 08*].

L'Assessore riferisce che, in fase di istruttoria, il Servizio SVA, con nota prot. DGA n. 14262 del 26.6.2018 ha chiesto al Servizio Tutela dell'atmosfera e del Territorio (TAT) di volersi esprimere in merito alla coerenza degli interventi previsti (in particolare la modifica dell'impianto di recupero oli con finalità di smaltimento, attività D9 ai sensi dell'allegato B alla parte IV del D.Lgs. n. 152/06 e smi) con i criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento rifiuti individuati nel Piano regionale di gestione dei Rifiuti speciali. In seguito alla citata richiesta di parere, la Società proponente, con nota acquisita al prot. DGA n. 14804 del 4.7.2018, ha comunicato la "rinuncia all'utilizzo dell'esistente impianto di trattamento chimico fisico, per i medesimi CER autorizzati per le attività di recupero (R3-R12), parzialmente con finalità di smaltimento D9 senza incremento delle quantità trattate annualmente, giornalmente e senza incremento degli impatti". Il Servizio Tutela dell'atmosfera e del territorio, con nota prot. n. 15400 del 11.07.2018, ha quindi comunicato che "... stralciata la richiesta dell'attività di smaltimento D9 secondo quanto comunicato dalla società...poiché le proposte della S.E. trans non contrastano con i fabbisogni di trattamento individuati dal Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali, né le nuove attività, né l'incremento di quelle esistenti risultano soggetti alle limitazioni alla localizzazione delle attività di gestione rifiuti prescritte al Capitolo 13 del Piano regionale di gestione dei rifiuti – Sezione rifiuti urbani, si ritiene che la variante in oggetto sia coerente con la pianificazione regionale in materia di gestione dei rifiuti".



Sono inoltre pervenuti al Servizio SVA i seguenti pareri/osservazioni:

- nota prot. n. 16045 del 7.3.2018 con cui il Servizio Ispettorato Ripartimentale di Cagliari del CFVA ha comunicato che "l'area su cui si intendono realizzare i lavori, ubicata in loc. Is Argiddas, agro del Comune di Settimo San Pietro, non risulta sottoposta a vincoli di carattere idrogeologico e/o forestali di diretta competenza del C.F.V.A., pertanto l'esecuzione dell'intervento non richiede pronunciamento da parte del Servizio scrivente";
- nota prot. n. 7648 del 21.3.2018 con cui la Città Metropolitana di Cagliari ha trasmesso osservazioni sulla tematica inquinamento acustico.

L'Assessore prosegue quindi riferendo che lo SVA, preso atto dei pareri e delle osservazioni pervenute, considerato che la documentazione depositata (comprensiva di integrazioni progettuali inerenti alla tematica di inquinamento acustico depositate formalmente dalla Società proponente in data 13.7.2018) risulta sufficiente per consentire la comprensione delle caratteristiche e delle dimensioni del progetto, della tipologia delle opere previste e del contesto territoriale e ambientale di riferimento, nonché dei principali effetti che possono aversi sull'ambiente, propone di non sottoporre alla procedura di VIA l'intervento in oggetto, a condizione che siano rispettate le misure di mitigazione previste nella documentazione di progetto e nello studio preliminare ambientale oltre alle prescrizioni di seguito riportate, le quali dovranno essere recepite nel progetto da sottoporre a autorizzazione:

1. prima dell'inizio dei lavori, dovrà essere verificata l'integrità delle baie di stoccaggio, dei bacini di contenimento e di tutte le aree dedicate alle operazioni di ricevimento, scarico, stoccaggio, trattamento e movimentazione dei rifiuti. Se necessario, dovranno essere attuati gli opportuni accorgimenti al fine di garantire la perfetta impermeabilizzazione delle stesse aree e garantito il collettamento al sistema di drenaggio idrico delle superfici oggetto di lavaggio e di dilavamento meteorico;
2. dovranno essere messe in atto tutte le misure gestionali idonee a prevenire pericoli di sversamenti di sostanze inquinanti in ambiente. Nel caso dovessero verificarsi sversamenti accidentali si dovrà immediatamente intervenire con la rimozione degli inquinanti e il loro smaltimento in conformità alla normativa vigente;
3. con particolare riferimento all'impianto di soil washing, dovrà essere evitata la produzione di



- emissioni polverulente durante le fasi di movimentazione, trasporto e trattamento dei rifiuti anche mediante l'utilizzo di nebulizzatori o strutture di deposito chiuse. Al fine di mitigare le potenziali emissioni odorigene derivanti dalle fasi di stoccaggio e movimentazione di rifiuti con alto contenuto di sostanza organica, dovranno essere utilizzate strutture di contenimento chiuse munite di idonei sistemi di abbattimento, oltre che minimizzati i tempi di stoccaggio;
4. anche a seguito dei necessari monitoraggi eseguiti in fase di esercizio, dovranno essere adottate, se necessarie, adeguate misure di contenimento delle emissioni sonore di stabilimento, tra cui, scelta delle apparecchiature, dei materiali dei fabbricati, isolamento fonoassorbente delle apparecchiature più rumorose e, ove tecnicamente possibile, installazione al chiuso. Le condizioni operative dell'impianto dovranno comunque rispettare i limiti imposti dal Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Settimo San Pietro (CA).
 5. in sede autorizzativa, di concerto con ARPAS, dovrà essere implementato e definito il piano di monitoraggio e controllo dell'impianto;
 6. per ogni eventuale modifica che dovesse intervenire in fase autorizzativa rispetto al progetto esaminato in sede di verifica, dovrà essere richiesto allo SVA il parere circa l'assoggettabilità a nuove procedure in materia di VIA.

Tutto ciò premesso, l'Assessore della Difesa dell'Ambiente, constatato che il Direttore generale ha espresso il prescritto parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame, propone alla Giunta regionale di far proprio il parere del Servizio delle valutazioni ambientali.

La Giunta regionale, condividendo quanto proposto e rappresentato dall'Assessore della Difesa dell'Ambiente

DELIBERA

- di non sottoporre all'ulteriore procedura di valutazione di impatto ambientale, per le motivazioni indicate in premessa, l'intervento denominato "Modifica sostanziale Impianto IPPC S.E. TRAND di Settimo San Pietro", proposto dalla Società S.E. Trand Srl, a condizione che siano recepite nel progetto da sottoporre ad autorizzazione le prescrizioni indicate in premessa,



sull'osservanza delle quali dovranno vigilare, per quanto di competenza, il Comune di Settimo San Pietro (CA), la Città Metropolitana di Cagliari, il Servizio Territoriale dell'Ispettorato Ripartimentale del CFVA e l'ARPAS competenti per territorio;

- di stabilire che, fermo restando l'obbligo di acquisire gli altri eventuali pareri e autorizzazioni previsti dalle norme vigenti, i lavori relativi all'intervento in oggetto, la cui data di inizio dovrà essere comunicata al Servizio delle valutazioni ambientali e agli Enti di controllo, dovranno essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione della presente deliberazione nel sito web della Regione Autonoma della Sardegna, salvo proroga concessa su istanza motivata del proponente.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Direttore Generale

Alessandro De Martini

Il Vicepresidente

Raffaele Paci